



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro

letta l'istanza trasmessa in via telematica il 26.7.2022 nell'interesse della parte ricorrente diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti contro interessati;

ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un **avviso** nel **sito web istituzionale** del **MIUR** - previa consegna su supporto informatico da parte del ricorrente di copia del ricorso introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione già adottato il 3.8.2021, della ordinanza in data 8.7.2022, del presente



provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - dal quale risulti:

1.l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.l'indicazione dei contro interessati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;

4.il testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione già adottato in data 3.8.2021 e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel Sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

DIFFERISCE

Così modificando la ordinanza in data 8.7.2022 l'udienza di discussione già fissata dinanzi a sé per il giorno 18.11.2022, alla udienza del 20.01.2023, ore 12:00;

DISPONE

che copia del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto venga notificata entro i termini di legge a cura della parte ricorrente:

- ai soggetti controinteressati con le modalità predette mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto nel sito *internet* del MIUR;

- all'amministrazione convenuta nelle forme ordinarie prescritte dalla legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bari, 17.8.2022



Il Giudice del Lavoro
Maria Procoli

